

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

101.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MARZO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ENRICO MANCA

INDICE

	PAG.
Missioni:	
PRESIDENTE	1161
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Concessione di una integrazione finanziaria temporanea relativamente alle importazioni di metano dalla Repubblica democratica popolare algerina (3974) .	1161
PRESIDENTE	1161
ALIVERTI GIANFRANCO, <i>Relatore</i>	1162
MARTINAT UGO	1165

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Giorgio Postal è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione del disegno di legge: Concessione di una integrazione finanziaria temporanea relativamente alle importazioni di metano dalla Repubblica democratica popolare algerina (3974).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di una integrazione temporanea relativamente alle importazioni di metano della Repubblica democratica popolare algerina ».

L'onorevole Gianfranco Aliverti ha facoltà di svolgere la relazione.

La seduta comincia alle 13.

MAURO OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame si propone di conferire alla società importatrice per il tramite dell'ENI, l'importo di lire 540 miliardi quale integrazione finanziaria sulle importazioni di metano effettuate dall'Algeria fino al 31 dicembre 1985.

All'erogazione, corrispondente a lire 26,50 (0,52 dollari per MBTU) per ogni metro cubo di metano, si provvederà a mezzo di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali, con quote trimestrali posticipate, decorrenti dal 1° luglio 1983 e sino al 31 dicembre 1984, di lire 45 miliardi. Per l'anno 1985 la quota per i primi tre trimestri, sarà di 60 miliardi e l'ultima di 90 miliardi.

La semplicità del dispositivo e la difficoltà, quindi, di non concordare sulla sua formulazione, non può risolvere con altrettante schematicità la prolungata fase di approccio al protocollo di accordo del 27 settembre 1982 ed al processo verbale della riunione del 22-23-24 febbraio 1983.

Al fine di procedere con una certa sistematicità all'esame di tutta la materia ed anche di non trascurare i molti aspetti interconnessi, particolarmente riferiti alla politica energetica e quindi all'economia del paese, mi propongo di considerare, in queste brevi note illustrative: l'accordo (in senso lato) con l'Algeria per la fornitura del metano; l'opportunità dell'intervento dello Stato, la congruità delle erogazioni fissate, il miglioramento dei livelli di cooperazione economica; la compatibilità delle importazioni di metano con il PEN e, nell'ambito di quest'ultimo, con le esigenze emerse di una distribuzione della fonte energetica in modo da corrispondere alla nuova strategia che si riassume nella formula «metanizzazione del Mezzogiorno».

Per quanto riguarda l'accordo con l'Algeria, il contratto con la Sonatrach per la realizzazione del gasdotto transmediterraneo e per l'acquisto di una quantità annua (a regime) di 12,3 miliardi di metri cubi per 25 anni, venne inizialmente firmato nel 1973. Il sistema di prezzi contrattuali previsto nel contratto 1973 fu

rimesso in discussione nel 1975-1976 in applicazione di una norma contrattuale che prevede una rinegoziazione del prezzo qualora uno sconvolgimento del mercato dell'energia comporti un importante pregiudizio a un contraente. Nel 1977 si giunse alla firma di nuovi accordi sensibilmente modificati che in particolare aggiornavano il prezzo del gas (dall'iniziale 2,81 dollari MBTU) e ne stabilivano la evoluzione futura collegandolo ai prezzi internazionali di un paniere di tre prodotti alternativi (50 per cento olio combustibile a.t.z., 30 per cento combustibile b.t.z., 20 per cento gasolio).

La realizzazione delle opere necessarie per l'inizio delle consegne è avvenuta nel sostanziale rispetto dei tempi e, per parte dell'ENI, del *budget* di investimento.

Dal gennaio 1982, le consegne regolari avrebbero potuto essere iniziate; la Sonatrach, però, non lo ha fatto, adducendo a motivo non il disaccordo sul prezzo del gas — come apparirebbe dalla impostazione «politica» data alla questione —, bensì ad una serie di motivi di impossibilità per forza maggiore, per altro respinti in quanto giudicati del tutto strumentali.

In effetti, la Sonatrach appariva ben conscia del contesto giuridico nel quale si muoveva: una possibile controversia sul prezzo era contrattualmente prevista, ma era sottoposta alla giurisdizione di un arbitrato internazionale che deve giudicare secondo equità.

L'insorgere di una controversia sul prezzo non poteva per altro in alcun modo incidere sulle consegne del gas. Nel marzo 1981 la SNAM, a seguito di pressanti richieste da parte algerina, accettò di intavolare discussioni con la Sonatrach per ricercare una eventuale diversa formulazione del prezzo che, a soddisfazione delle due parti, potesse sostituire quella contrattuale. Ciò senza rinuncia o pregiudizio delle pattuizioni del contratto esistente, la cui piena validità non è mai stata messa in dubbio dalla Sonatrach.

In un anno di discussione, da parte dell'ENI si è mostrata disponibilità a concordare un più elevato livello di prez-

zo ed una formula di parametrizzazione più favorevole per la controparte, chiedendo però che il sistema prezzo-parametrizzazione fosse tale da consentire la vendita del gas sul mercato finale a prezzi competitivi dopo aver recuperato i costi sostenuti per portare il gas dal punto di consegna — frontiera algero-tunisina — sino agli utenti SNAM. Da parte algerina non si è accettato tale quadro di riferimento, giudicato come un affare interno del paese compratore. Le richieste di prezzo e di parametrizzazione della Sonatrach sono state dapprima motivate con una loro politica di graduale allineamento del prezzo del gas esportato a quello del greggio, ed in seguito con la loro volontà di equiparare il prezzo del gas algerino alla costa italiana a quello che si ottiene alla costa francese, sommando al prezzo contrattuale FOB il costo di trasporto marittimo e quello della rigassificazione. È stata sempre negata da parte algerina considerazione al fatto che il gas viene ceduto a tutti gli altri clienti sotto forma liquida, il che comporta un aggravio sostanziale dei costi a carico della Sonatrach e dovrebbe, quindi, motivare un diverso atteggiamento nei confronti dell'ENI.

In sostanza, la richiesta algerina prima dell'ultimo accordo era di un prezzo al punto di consegna alla frontiera algero-tunisina di 5,50 dollari MBTU e il costo del gas ai punti di vendita SNAM — per costi trasporto estero e italiano e per costi distribuzione e stoccaggio — sarebbe risultato di 7,17 dollari MBTU. Il protocollo d'accordo sottoscritto dai ministri dei due Governi il 27 settembre 1982, oltre a riaffermare la volontà di rafforzare le relazioni economiche e di intensificare gli scambi, ha fissato il prezzo FOB del metano alla frontiera algerina, in 4,41 dollari MBTU con decorrenza pratica dal 1° luglio 1982. Il processo verbale delle riunioni del 22, 23 e 24 febbraio 1983 fra la Sonatrach e l'ENI hanno integrato l'accordo determinando: i quantitativi annuali minimi di prelievo in 1.049 milioni di metri cubi (1° anno, 113 giorni dal 9 giugno 1983 al 30 settembre 1983); 6.322

milioni di metri cubi (dal 1° ottobre 1984 al 30 settembre 1984) e 9.028 milioni di metri cubi (dal 1° ottobre 1984 al 30 settembre 1985); le condizioni di revisione: gli 8 greggi del paniere.

Circa l'opportunità dell'intervento dello Stato e congruità delle integrazioni fissate, occorre dire che prima della conclusione dell'accordo del 27 settembre 1982 l'ENI aveva indicato i prezzi limiti sopportabili per il gas algerino (nella situazione di allora del mercato energetico) in 3,62 dollari MBTU per gli anni 1983 e 1984 e in 3,85 dollari MBTU per il 1985. La misura dell'integrazione necessaria per ricondurre il prezzo di acquisto in tali limiti avrebbe dovuto essere di 0,79 dollari MBTU (40 lire per metro cubo) per i primi due anni e di 0,56 dollari MBTU (28,30 lire per metro cubo) per il terzo anno, superiore, quindi, a quella prevista nel disegno di legge.

Il costo del gas algerino per la SNAM ai suoi punti di vendita derivante dalla applicazione del prezzo base di 4,41 dollari MBTU risulta pari al costo all'acquisto 4,41 dollari; costo di trasporto all'estero 0,75 dollari; costo di trasporto e distribuzione in Italia 0,66 dollari, per un totale di 5,82 dollari MBTU corrispondenti a 294,20 lire per metro cubo. Il prezzo medio di vendita del gas agli utenti della SNAM nel mese di febbraio, prima che si risentissero gli effetti delle diminuzioni del prezzo del greggio, era di circa 235 lire per metro cubo. La diseconomia rispetto al costo del gas algerino era quindi di 59,50 lire per metro cubo, ben superiore all'integrazione di 26,50 lire per metro cubo, riconosciuta nel disegno di legge.

È evidente che da sola l'integrazione di legge non consente una gestione economica: sarà quindi necessario che la SNAM attui un recupero sui prezzi di vendita. Per eguagliare il costo del gas algerino al netto dell'integrazione di legge (294,20 meno 26,50 uguale 267,70 lire per metro cubo) il prezzo di vendita dovrebbe aumentare mediamente del 14 per cento rispetto alla situazione attuale. Poiché nel settore industriale i prezzi sono pres-

soché allineati alla situazione di concorrenzialità del mercato, tale aumento dovrà essere conseguito con adeguamenti in misura percentuale maggiore nel settore degli usi civili e chimici agevolati, senza intaccare il principio della concorrenzialità con i combustibili alternativi.

Nell'accordo del 27 settembre 1982 è stata anche definita la formula di variabilità del prezzo che opera trasferendo sul prezzo base del gas (a parità di contenuto termico) le variazioni dei prezzi ufficiali *job* di un paniere di 8 greggi OPEC. Scopo di tale formula è di mantenere nel tempo l'equilibrio economico tra le parti derivante dal prezzo di acquisto iniziale pattuito. Il concetto che sta a fondamento della formula è che le variazioni di prezzo dei greggi si riflettono in eguali variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi competitivi del gas, e quindi in eguale misura sul valore del gas ai punti di vendita. Ad un maggiore valore del gas derivante da aumenti del prezzo del greggio corrisponde un eguale aumento del prezzo di acquisto dall'Algeria; in senso opposto, ad un minore valore del gas derivante da diminuzioni del prezzo del greggio corrisponde una eguale diminuzione del prezzo di acquisto dall'Algeria.

L'effetto della formula di variabilità è quello di mantenere costante nel tempo la differenza tra il valore del gas alla vendita ed il suo prezzo di acquisto, differenza destinata a coprire i costi sopportati dal compratore per portare il gas dal punto di acquisto al consumatore finale. Se tale differenza è insufficiente per una gestione economica nella situazione di base, richiedendo l'integrazione prevista nel disegno di legge, la necessità dell'integrazione nella misura stabilita permane nel tempo, anche se vi sono variazioni del livello dei prezzi nei prodotti energetici. Soltanto la rinegoziazione effettiva del prezzo a partire dal 1986 che dovrà ricondurre il prezzo del gas algerino ad un livello economicamente compatibile con il valore del gas sul mercato finale, potrà eliminare la diseconomia insita nel prezzo base concordato oggi.

Quanto detto appare valido nell'ipotesi che le variazioni dei prezzi ufficiali dei greggi OPEC siano congruenti con le variazioni dei prezzi reali dei greggi. Sono in effetti questi ultimi che determinano il prezzo dei prodotti petroliferi e quindi il valore del gas in termini di concorrenzialità. La riduzione dei prezzi ufficiali dei greggi OPEC non costituisce altro, in effetti, che il riconoscimento a posteriori della situazione di effettiva cadenza dei prezzi del greggio praticati sul mercato internazionale. Tale situazione si sta gradualmente ripercuotendo in maniera differenziata sui mercati interni dei prodotti, incorporando anche l'effetto delle variazioni delle ragioni di cambio nelle valute nazionali rispetto al dollaro.

Circa il miglioramento dei livelli di cooperazione economica, di cui si fa riferimento nel protocollo di accordo, si ritiene che una tempestiva conclusione del negoziato, a cui è anche legata l'approvazione del presente disegno di legge, possa concretarsi in un sostanziale riequilibrio della bilancia dei pagamenti, ma, principalmente, in una potenziata presenza in Algeria del sistema industriale italiano e delle nostre correnti di traffico. Va infatti posto in evidenza il fatto che l'andamento del flusso delle nostre esportazioni in Algeria, ascendente dal 1979 al 1981, ha registrato un brusco arresto nel corso del 1982 per cui il saldo della bilancia commerciale, positivo negli anni 1979, 1980 e 1981, è divenuto fortemente negativo nel 1982 (meno 1.151.299 miliardi). È evidente che basandosi le importazioni quasi esclusivamente su prodotti energetici, occorre sviluppare la fornitura di tecnologia e di quella produzione industriale che in un paese, come l'Algeria, in fase di chiara emergenza, sono essenziali.

In relazione, infine, al raccordo indispensabile con il PEN non ritengo di dover riconsiderare diffusamente, in questa sede, tutte le considerazioni già svolte in occasione di un recente dibattito.

Occorre però fermamente ribadire che, al fine di non riprendere tematiche già svolte, il vigente PEN riserva al gas na-

turale una quota percentuale commisurata al 18,5 per cento nel 1990, corrispondente a 43-45 miliardi di metri cubi, di fronte agli attuali 28 miliardi di metri cubi pari al 15,5 per cento. Poiché si prevede, contemporaneamente, la riduzione dell'utilizzo delle quote nazionali dai 13 miliardi di metri cubi del 1980 ai 7-8 nel 1985, non è ipotizzabile una revisione delle quote riferite all'importazione.

Si deve invece richiamare l'esigenza del piano generale di metanizzazione che la delibera del CIPE, con la quale si approvava il PEN, prescriveva doversi predisporre entro il dicembre 1981. Si tratta in effetti di procedere ad una ricognizione generale del fabbisogno della fonte gas, anche alla luce delle esigenze emerse dall'approvazione del PEN ad oggi, nonché di produrre un'accurata verifica circa l'utilizzo del gas algerino nel Mezzogiorno.

Com'è noto a tutti i colleghi il ritardo con cui si è avviata la metanizzazione del Mezzogiorno potrebbe far sorgere qualche dubbio circa l'utilizzabilità del gas importato che, anche per questo intervento integrativo dello Stato, non parrebbe soddisfare la principale motivazione sottesa a tutta l'operazione metanifera ed in particolare al dettato della risoluzione parlamentare che prevedeva che « il piano nazionale di metanizzazione per gli usi civili ed industriali », riservasse « priorità assoluta alle regioni meridionali », assumendo tutte le iniziative atte ad accelerare la prima fase di metanizzazione del Mezzogiorno, approvando rapidamente il programma per le zone terremotate della Basilicata e della Campania.

È pertanto evidente che, anziché fare affluire anzitempo il metano, occorra che da parte della SNAM si prefiguri come lo stesso verrà utilizzato e, soprattutto, se l'importazione a pieno regime — come avverrà nel 1984 — soddisferà la programmazione sottesa a tutta l'operazione.

Credo che sulla scorta di quanto considerato, sia pure sinteticamente, si possa complessivamente esprimere parere favorevole al disegno di legge in questione. Potrei qui affacciare un dubbio relativamente allo strumento proposto, cioè la istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali. Tale dubbio sorge per il fatto che esiste già un meccanismo tonificatore ed equilibratore dei maggiori oneri sostenuti per il combustibile dalle imprese distributrici di energia elettrica, cioè la cassa conguaglio. Trattandosi di problema analogo e per di più in costanza di regime tariffario amministrato, si potrebbe considerare l'applicazione di un simile meccanismo. Si tratta comunque di una semplice riflessione a voce alta che, probabilmente, e solo concettualmente proponibile e, forse, non migliore di quella adottata.

Pertanto riconfermo il parere favorevole sul disegno di legge oggi al nostro esame.

UGO MARTINAT. Desidero ricordare che il Governo deve presentare al Parlamento il protocollo d'intesa tra l'Italia e l'Algeria. Sollecito pertanto tale presentazione.

PRESIDENTE. Ricordo che la V Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere. Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
